



COMUNE di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

Piazza Cesare Battisti www.comune.postafibreno.fr.it info@comune.postafibreno.fr.it
Tel. 0776/887282 - fax: 0776/887309 P.IVA: 00379590607 - C.F.: 82000610608

Prot. n. 2292 del 27 aprile 2018.

ORDINANZA N. 9

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE che sul territorio comunale permangono terreni incolti con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovute alla mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione
CONSIDERATO

- che tale stato di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari oltre a rappresentare luogo di abbandono di rifiuti configurando precarie condizioni igienico-sanitarie e costituendo pericoli per la salute pubblica;
- che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano, oltre i citati inconvenienti igienico sanitari possono essere causa di possibili incendi;
- che siepi e rami protesi sulle strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche vanno tagliati in quanto, a causa delle mutevoli condizioni meteorologiche (vento, forti temporali ecc.), risultano essere pericolosi per la pubblica incolumità di pedoni e autovetture;

EVIDENZIATO che il territorio di questo Comune ricomprende, inoltre, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno che risulta essere meta di numerosi visitatori e turisti soprattutto nella stagione primaverile ed estiva;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di apposita Ordinanza, con la quale obbligare i proprietari e/o conduttori dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione, al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e conseguenti rischi per la salute dei cittadini e per prevenire il rischio incendi nella stagione estiva;

VISTI: il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006; il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.; la Legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.; la Legge n. 353/2000; la L.R. n. 39 del 28.10.2002

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI, USUFRUTTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALUNQUE TITOLO DI TERRENI ED AREE LIBERE UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO DI :

- TAGLIARE LA VEGETAZIONE INCOLTA, SIEPI E RAMI CHE SI PROTENDONO SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI E SUL SUOLO PUBBLICO.
- TAGLIARE ARBUSTI E STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE IMPROPRIAMENTE NEI TERRENI INCOLTI IN PROSSIMITÀ DI STRADE COMUNALI E VICINALI O ATTESTANTI SU SPAZI E AREE PUBBLICHE (PIAZZE, SENTIERI NATURA, MARCIAPIEDI);
- TAGLIARE ARBUSTI E STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE IMPROPRIAMENTE NEI TERRENI INCOLTI IN PROSSIMITÀ

DELLA STRADA PROVINCIALE DI ACCESSO AL LAGO DAL PONTE IN VIA LAGO FIBRENO FINO AL PONTE VANI A CONFINE COL COMUNE DI BROCCOSTELLA ANCHE NEI TRATTI COMPRESI TRA LA SPONDA DEL LAGO ED IL CIGLIO DELLA STRADA;

SI AVVERTONO I PROPRIETARI, POSSESSORI, USUFRUTTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI INTERESSATI CHE I LAVORI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE 30 (TRENTA) GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA. DECORSI I 30 GIORNI SARÀ CURA DELL'UFFICIO TECNICO CENSIRE I TERRENI IN CUI NON SONO STATE ESEGUITE LE DOVUTE MANUTENZIONI E PROVVEDERE D'UFFICIO AD INCARICARE DITTA SPECIALIZZATA CHE PROVVEDERÀ ALL'ESECUZIONE DI DETTI INTERVENTI CON ADDEBITO DELLE SPESE AI PROPRIETARI, POSSESSORI, USUFRUTTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALUNQUE TITOLO.

L' Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti: Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno; Stazione Carabinieri di Vicalvi, Guardiaparco della Rierva Naturale Lago di Posta Fibreno.

I predetti soggetti sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie :

- per mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come integrato dal D.L. n. 50 del 31/03/2003 convertito con legge n. 116 del 20/05/2003;
- nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs. n. 285 del 30/04/1952;
- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell' art. 255 del D.lgs. 152/2006;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio nel periodo tra il 15 giugno e il 30 settembre sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della legge 353/2000.

Posta Fibreno, 27 aprile 2018



IL SINDACO

dott. Adamo Rantano